



Sede legale ed amministrativa:
Via Vincenzo Bianco,6 - 66034 LANCIANO (CH)
Tel. 0872/44272 - Fax 0872/44075
C.F. e Part. IVA 01577270695 - R.E.A. n. 106599
Capitale Sociale € 806.000,00 i.v.
e-mail: info@farmanxa.com
pec: fiaspa@larpec.com

Atto di affidamento diretto
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016

Premessa

Tenuto conto del fatto che l'attuale esecutore del servizio di pulizia ha chiesto la revoca dell'affidamento del medesimo, di cui era risultato aggiudicatario in data 31/10/2019, la società ANXAM intende esperire una nuova procedura al fine di affidare nuovamente il complesso del servizio di pulizie delle diverse sedi della Società.

Tenuto conto della situazione sanitaria relativa al contagio da COVID-19 che ha imposto una riduzione della presenza del personale negli uffici della società ANXAM e che questa situazione si è tradotta in una impossibilità di svolgere il complesso delle mansioni degli addetti ai servizi amministrativi nei tempi e nei modi consueti.

Ciò premesso in attesa di esperire la gara si procede all'affidamento diretto della commessa a mezzo dell'art. 36, comma, 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 per il periodo necessario all'esperimento della nuova procedura, come meglio descritto negli articoli che seguono.

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

La società ANXAM spa, in applicazione della disposizione aziendale del 08/08/2019, intende affidare la gestione del servizio di pulizia delle sedi e degli uffici, le cui ubicazioni sono di seguito riportate:

- **Farmacia n.1 di Lanciano** - Viale Cappuccini,
orari di apertura "invernale" da ottobre a maggio: 8:30/13 – 16/20
orari di apertura "estivo" da giugno ad settembre: 8:30/13 – 16:30/20:30
frequenza settimanale del servizio: n.3 giorni, indicativamente, il lunedì, mercoledì e venerdì;
ore settimanali della prestazione: 6;
- **Farmacia n.2 di Lanciano** - Via Sigismondi,
orari di apertura "invernale" da ottobre a maggio: 8:30/13 – 16/20
orari di apertura "estivo" da giugno a settembre: 8:30/13 – 16:30/20:30
frequenza settimanale del servizio: n.3 giorni, indicativamente, il lunedì, mercoledì e venerdì;
ore settimanali della prestazione: 6;



- **Farmacia di Guardiagrele** - Loc. Villa San Vincenzo / Via Sciusciardo n.126;
orari di apertura: 8:30/12:30 – 16/19:30
frequenza settimanale del servizio: n.3 giorni, indicativamente, il lunedì, mercoledì e venerdì;
ore settimanali della prestazione: n. 3;
- **Sede legale ed amministrativa di Lanciano** - Via V. Bianco n.6;
orari di apertura: 8:30/13 – 15/18
frequenza settimanale del servizio: di n.3 giorni, indicativamente, il lunedì, mercoledì e venerdì;
ore settimanali della prestazione: 4,5;
- **Chiesa Cimitero** sita a Lanciano - Via della Pace;
frequenza settimanale del servizio: n.2 giorni, indicativamente il lunedì e giovedì;
ore settimanali della prestazione: 1,5;
L'aggiudicatario dovrà effettuare un totale di 21 (ventuno) ore settimanali presso le sedi indicate nello schema sopra riportato. Pur essendo indicati i giorni di effettuazione del servizio per ogni singola sede, tale suddivisione potrebbe modificarsi al variare delle esigenze della società Anxam.

Art. 1.1 – Servizio aggiuntivo – COVID-19

In relazione all'emergenza legata alla diffusione del coronavirus ed al fine di garantire ai dipendenti della Società, ma anche all'utenza, ambienti sani viene richiesto all'aggiudicatario la prestazione di un "servizio aggiuntivo", nel solo periodo dall'inizio del servizio alla fine dell'emergenza.

Il servizio consisterà nell'effettuare all'interno delle sedi amministrative, delle farmacie e dei locali amministrativi del cimitero, una ulteriore, rispetto alla consueta pulizia degli ambienti, disinfezione delle superfici quali: tavoli/scrivanie, banconi, maniglie delle porte e delle vetrine d'accesso ai locali, sanitari.

La disinfezione dovrà essere effettuata con prodotto che non abbia solo la capacità di detergere le superfici ma che sia in grado di neutralizzare il virus.

Il "servizio aggiuntivo" verrà pagato a parte, per il periodo in cui tale servizio verrà richiesto, rispetto alla quota mensile che verrà erogata per la generale pulizia oggetto del presente affidamento.

La richiesta di interruzione dell'erogazione del "servizio "aggiuntivo" verrà comunicato dalla Direzione aziendale a mezzo PEC con almeno 7 (sette) giorni di anticipo.

Il monte ore per l'effettuazione del "servizio aggiuntivo" è pari a 12 (dodici) ore settimanali. La modalità dell'erogazione di tale "servizio aggiuntivo" verrà organizzato con la direzione aziendale sulla base degli orari di lavoro dei dipendenti di ANXAM.

Per il "servizio aggiuntivo" verrà versata la somma di 180,00 (euro centottanta/00) settimanali (tale somma è da intendersi al netto di Iva).

Art. 2 – Valore e durata dell'appalto.

In applicazione a quanto previsto dall'art. 35 del Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50/2016, si precisa che l'appalto per il servizio di pulizia generale (distinto dal servizio aggiuntivo Covid -19) avrà una durata di 8 (otto) mesi a partire dal 1° maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020 indipendentemente dalla data di stipula del contratto.



Il valore dell'appalto per il servizio di pulizia generale (distinto dal servizio aggiuntivo Covid - 19) per il suddetto periodo di riferimento (01.05.2020 / 31.12.2020) ammonta a € 10.080,00 (euro diecimilaottanta/00) oltre IVA di legge (non sono previsti costi della sicurezza) con versamenti mensili come descritto nei successivi articoli.

Non sono previste proroghe tecniche al 31.12.2020.

Art. 3 – Procedura e Criterio di aggiudicazione.

Come già indicato in premessa e previsto dall'art. 36, co. 2, lett. a), il seguente appalto è effettuato a mezzo di "affidamento diretto" alla ditta OKKEY Servizi di pulizia Srls - Via Ercole Tinari n.6 - 66034 Lanciano (CH) - P. IVA: 02669720696 - Pec: okkeysrls@legalmail.it

La società contattata preventivamente ha confermato la sua volontà di eseguire l'appalto del servizio di che trattasi alle condizioni indicate nel presente documento.

Art. 4 – Consegna degli immobili, verbale di consegna

L'Anxam Spa provvede, all'inizio del servizio, alla consegna delle chiavi di accesso degli immobili oggetto del servizio. La consegna delle stesse avviene nell'interesse dell'impresa appaltatrice ed a suo esclusivo rischio, nei confronti di terzi.

Al termine dell'appalto l'impresa appaltatrice dovrà provvedere alla loro restituzione.

Il verbale di consegna verrà sottoscritto successivamente alla stipula del contratto.

Il verbale sottoscritto dal responsabile dell'Anxam Spa e dal responsabile dell'impresa appaltatrice dovrà prevedere l'attestazione della presa in consegna degli immobili e il calendario lavorativo relativo degli immobili oggetto dell'appalto che conterrà le informazioni necessarie per far sì che l'erogazione del servizio non intralci le normali attività di servizio svolte nei locali e tali da non arrecare disturbo agli utenti.

In base a tale calendario dovranno quindi essere esplicitati gli orari di erogazione del servizio che dovranno essere rispettati dall'impresa aggiudicatrice nei vari periodi dell'anno; pertanto, l'impresa dovrà concordare con il responsabile dell'Anxam Spa le fasce orarie relative al servizio di pulizia da espletare. E' vietato modificare la programmazione del servizio se non concordato con l'Anxam Spa.

Art. 5 – Contenuto del servizio

Al fine di eliminare i rischi da interferenza con il personale dell'ente, le attività di pulizia, articolate con diversi interventi settimanali, dovranno essere eseguite oltre l'orario di servizio, nei giorni indicati all'articolo 1 e dovranno comprendere le seguenti operazioni giornaliere:

- 1) Spazzatura e lavaggio di tutte le superfici soggette a calpestio degli ambienti chiusi e coperti;
- 2) Spolveratura ad umido dei punti di contatto comune (piani di lavoro e scrivanie, telefoni, interruttori, pulsantiere, maniglie, ecc.);
- 3) Vuotatura dei cestini con sostituzione sacchetti;
- 4) Raccolta differenziata dei rifiuti e trasporto degli stessi negli appositi cassonetti di prelievo del servizio N.U. ubicati all'esterno degli stabili;
- 5) Lavaggio degli apparecchi sanitari;
- 6) Aspiratura e lavaggio dei pavimenti;
- 7) Spolveratura poltroncine.



e mensili:

- 1) Lavaggio vetri, tapparelle ed infissi interni;
- 2) Eliminazione ragnatele;
- 3) Pulizia dei balconi (ove esistenti).

Art. 6 – Obblighi ed oneri dell'appaltatore

Il servizio di pulizia dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte da personale specializzato munito di idoneo cartellino identificativo, evitando che rivestimenti, infissi, arredi ed infrastrutture o qualsiasi apparecchio possano essere danneggiati.

Per norma generale resta stabilito che nel prezzo offerto s'intendono comprese tutte le prestazioni, i mezzi d'opera e le apparecchiature necessarie per il servizio compiuto a perfetta regola d'arte. L'impresa s'impegna a mantenere le apparecchiature sempre efficienti e perfettamente funzionanti.

La ditta appaltatrice dovrà impiegare personale idoneo adeguatamente preparato e in numero sufficiente allo svolgimento delle attività descritte nel presente capitolato. Il personale adibito al servizio deve essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

L'impresa deve incaricare del servizio persone di provata capacità, onestà e moralità e in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione.

Il personale dell'impresa è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti e dovrà astenersi dal porre in essere comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell'attività della sede. Il personale dovrà evitare di prendere visione dei documenti custoditi negli uffici e di manomettere le macchine ivi collocate e consegnerà al proprio superiore ogni oggetto smarrito che risulti rinvenuto nell'espletamento del servizio, affinché sia tempestivamente consegnato al responsabile della Sede.

È facoltà dell'Anxam Spa chiedere all'aggiudicatario di allontanare dal servizio il personale che, durante lo svolgimento dello stesso, abbia dato motivi di lagnanza o abbia tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. In tal caso, egli dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento di formale richiesta.

L'impresa resta consegnataria, nelle ore in cui si svolge il servizio di pulizia fuori dall'ordinario orario di ufficio, dei locali di cui detiene le chiavi di ingresso. Essa è responsabile, in tale orario, della conservazione di tutti i beni mobili contenuti nei locali. In caso di danneggiamento o di furto di tali beni, l'impresa è obbligata al risarcimento.



Sono a carico dell'impresa tutte le spese per i bolli, tasse, diritti, stampati, necessarie per dar corso al contratto.

Art. 7 - Assunzione e trattamento del personale dipendente

Il personale addetto al servizio di pulizia sarà dipendente dall'impresa affidataria, con cui unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.

L'impresa è tenuta, nei confronti del personale dipendente, al rispetto del contratto collettivo di lavoro e la normativa previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica, assumendone completa responsabilità nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Sono a carico dell'impresa tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del personale nonché tutte quelle spese ed oneri attinenti l'assunzione, la formazione e l'amministrazione del personale necessario al servizio; la stazione appaltante è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, i libretti sanitari e la responsabilità verso terzi.

Art. 8 - Materiale d'uso e attrezzature

I materiali impiegati devono essere rispondenti alle normative vigenti ed ai requisiti previsti nel presente capitolato, oltreché essere biodegradabili al 100% .

I prodotti d'uso per l'espletamento del servizio non devono essere utilizzati in modo improprio sia per entità, sia per qualità rispetto ai materiali, alle superfici ed ai locali in ragione del loro uso, affinché siano evitati effetti tossici od inquinanti per uomini ed animali.

È vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi ed in particolare dell'acido cloridrico e ammoniac.

Sono altresì vietati i prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CFC).

E' a carico dell'appaltatore la fornitura di tutti i mezzi meccanici idonei ed occorrenti per l'espletamento del servizio, quali scope, stracci, scale a norma di legge, aspirapolvere, macchine a vapore.

L'Anxam Spa non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle macchine e delle attrezzature.

Art. 9 - Verifica delle prestazioni

L'Anxam Spa, attraverso un suo responsabile, in qualunque momento, potrà disporre verifiche circa l'esatto adempimento delle attività di pulizia attraverso un'ispezione dei luoghi oggetto del servizio, al fine di accertare l'esecuzione a regola d'arte delle attività secondo la programmazione stabilita. L'esecuzione di controlli e verifiche circa lo svolgimento del servizio non libera in nessun caso l'impresa dall'obbligo e dalla conseguente responsabilità della scrupolosa osservanza degli impegni contrattualmente assunti.

L'Anxam Spa, nel caso in cui accertasse un'inefficienza dell'attività di pulizia, potrà ordinare e fare eseguire d'ufficio le prestazioni a spese dell'appaltatore aggiudicatario.



Art. 10 - Aumenti, diminuzioni, variazioni del servizio

L'Anxam Spa si riserva la possibilità di ridurre o aumentare, entro i limiti previsti per legge, l'entità degli interventi di pulizia con corrispondente riduzione od aumento dell'importo contrattuale, senza che da parte dell'impresa affidataria possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere. Tali variazioni, per il servizio di pulizia, saranno comunicate preventivamente all'Impresa aggiudicataria, entro un termine non inferiore a 10 giorni, onde consentire una diversa organizzazione del servizio. Parimenti, qualora si rendesse necessaria la cessazione del servizio per qualcuno dei locali interessati, o viceversa, occorresse estendere il servizio ad altri piani o locali, l'impresa appaltatrice sarà tenuta ad assoggettarsi, previa comunicazione, entro un termine non inferiore a 10 giorni, alla diminuzione o all'aumento del servizio, nonché alla relativa proporzionale variazione del corrispettivo pattuito.

Art. 11 - Responsabilità e risarcimento danni

L'Appaltatore è responsabile verso la Società Anxam del perfetto andamento e svolgimento del servizio assunto e della disciplina dei propri dipendenti, rispondendo, quindi, anche dell'operato dei suoi dipendenti.

Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele ed i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché i prodotti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici utilizzati nel servizio rispettino le norme vigenti e quelle sulla prevenzione degli infortuni.

L'Appaltatore è responsabile civilmente e penalmente dei danni causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio. Lo stesso sarà, comunque, sempre considerato unico ed esclusivo responsabile verso l'Anxam Spa e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'Appalto.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, si precisa che, nell'espletamenti del servizio, possono verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici. L'Appaltatore dovrà, quindi, rispettare quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 .

Art. 12 - Pagamenti

Il pagamento delle prestazioni verrà effettuato con cadenza mensile posticipata, dietro presentazione di regolari fatture.

Ogni mese e per tutto il periodo in cui verrà erogato il "servizio aggiuntivo" all'aggiudicatario verrà corrisposto, mensilmente, anche la quota di tale servizio.

La fattura sarà ammessa al pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa e in seguito alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni; alla fattura va allegata copia del Dure.

Il versamento mensile verrà effettuato all'interno di un conto corrente postale/bancario dedicato indicato dalla società esecutrice dell'appalto.



Art. 13 - Penali

Le inadempienze od omissioni dell'impresa sono soggette alle seguenti penali:

- € 50,00 per mancata effettuazione delle pulizie giornaliere nell'intera unità;
- € 25,00 per mancata effettuazione delle pulizie giornaliere per singolo ufficio;
- € 200,00 in caso di mancato rispetto integrale delle condizioni previste dal presente Capitolato, dopo la segnalazione da parte del Direttore dell'esecuzione;
- € 250,00 per ingiustificata interruzione del servizio, fatto salvo per la stazione appaltante il diritto di rivalsa per i danni arrecati.

Non si procederà all'applicazione della penalità solo nel caso in cui venga dimostrato dall'aggiudicatario che l'infrazione si è verificata per cause di forza maggiore. L'applicazione delle penali sarà comunicata all'impresa mediante Pec oppure raccomandata con ricevuta di ritorno a cura del referente dell'Amministrazione e saranno portate in detrazione dalle spettanze dell'impresa. Le penali non escludono le altre conseguenze previste dal capitolato, in particolare l'esecuzione in danno e la risoluzione del contratto. L'importo delle penali applicate non potrà in ogni caso superare il 10% del *valore* del contratto. Superata quest'ultima soglia percentuale senza che l'Impresa abbia provveduto a riprendere correttamente il servizio, l'Anxam Spa si riserva la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice denuncia senza bisogno di messa in mora o di intervento del Magistrato, e di chiedere il risarcimento dei danni.

Art. 14- Esecuzione in danno

In caso di omissioni o inadempienze riscontrate nelle pulizie rispetto ai modi e/o ai tempi previsti contrattualmente, è facoltà dell'Anxam Spa di far eseguire la fornitura ad altra ditta in danno della ditta appaltante. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e delle forniture o dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Anxam Spa rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Anxam sui beni dell'impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

L'Anxam Spa può procedere alla risoluzione del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con automatico incameramento della cauzione e con riserva di risarcimento danni, nel caso di inosservanza reiterata o di particolare gravità delle disposizioni contenute nel presente capitolato.

In particolare l'Anxam Spa ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei casi previsti di seguito senza che l'impresa appaltatrice possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere:



- reiterate gravi omissioni o inadempienze riscontrate nell'esecuzione delle singole prestazioni del servizio su descritto o più in generale nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffide formali – più di tre inadempienze contestate nell'arco di un mese ovvero più di cinque inadempienze contestate nell'arco di un trimestre;
- mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale;
- interruzione o sospensione del servizio oggetto del presente capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore per più di 2 gg. consecutivi o per 5 giorni nell'arco di 30 gg. naturali e consecutivi;
- violazione dell'obbligo del segreto d'ufficio da parte del personale dell'impresa su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell'attività della sede.
- avvio di procedura fallimentare nei confronti dell'impresa appaltatrice;
- sopravvenute cause di incapacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia.

In tutti questi casi l'Anxam Spa ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della ditta e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'Anxam Spa ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

L'Anxam Spa si riserva, inoltre, di risolvere il contratto per danni provocati anche da un solo incidente a cose e persone (operatori, utenti), durante o a causa dello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, qualora sia accertata la responsabilità della ditta per azioni proprie e/o del proprio personale, e/o nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose.

Art. 16 - Recesso

L'appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 gg., a mezzo Pec, qualora l'Anxam Spa intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore.

L'appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 c.c.).

Art.17 – Clausola sociale

Ai sensi dell'art.50 del D.Lgs n.50/2016 la presente procedura è sottoposta alla seguente clausola sociale: *“L'appaltatore si impegna, in via prioritaria, all'assunzione delle maestranze che operano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, individuate come idonee, nei limiti del personale richiesto per l'espletamento del servizio da affidare, qualora sia coerente con la propria organizzazione d'impresa”.*



Art. 18 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 è stabilita una cauzione definitiva in ragione del dieci per cento del prezzo del contratto d'appalto al netto dell'IVA. Tale cauzione, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o nelle altre forme previste dal Codice degli Appalti. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Resta salva ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'appaltatore resta obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Anxam Spa avesse dovuto valersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere integrata d'ufficio prelevandone l'importo dalle spettanze dell'impresa.

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura avranno luogo attraverso il sistema della RDO se previste ovvero attraverso posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 77, comma 5, del D.lgs. 50/2016.

Art. 19 - Tutela della privacy

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente procedura di gara verranno conservati sino alla conclusione del procedimento presso l'Amministrazione.

Art. 20 - CIG e tracciabilità

Ai sensi della Legge 136 del 13/08/2010, art. 3, comma 5, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG attribuito dall'ANAC è: Z052CCCA09 .

Art. 21 – Responsabile Unico del Procedimento

E' indicato il dott. Severino-Claudio Di Meco, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.s.m.m.i.i., per la procedura di affidamento di che trattasi.

Art. 22 – Responsabile del Procedimento

E' indicato il sottoscritto quale responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990.



Art. 23 - Pubblicità degli atti

di trasmettere il presente atto alla Ditta Okkey servizi di pulizia Srls quale formale conferimento di incarico e agli uffici amministrativi per i successivi adempimenti;
e di pubblicare il presente atto sul sito internet istituzionale di ANXAM, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 .

Lanciano, 27 aprile 2020

Anxanum Multiservizi Intercomunali S.p.A.
Il Presidente
Avv. Camillo Colacicco

Io sottoscritta Assunta Paolini, nata a Lanciano il 05/05/1936, in qualità di Amministratore unico della Ditta Okkey servizi di pulizia Srls, con sede a Lanciano in Via Ercole Tinari n.3 - P. IVA 02669720696, dichiaro di aver letto il presente atto di affidamento diretto e di accettare ogni clausola in essa contenuto e di accettare le condizioni economiche del "Servizio di Pulizia" e il "Servizio Aggiuntivo" ritenendole adeguate.

Firma

Dichiaro, inoltre, di essere in regola con gli obblighi previdenziali e contributivi come da dichiarazione, ex art. 80 del D.lgs 50/2016, allegata alla presente.

Firma